

Direttiva sul fine vita Il Tar: ricorso respinto

SECONDO NOI



Il Parlamento sia sovrano

Davvero non c'è più tempo da perdere: il Parlamento non può tollerare oltre di lasciarsi esautorare da ristrette cerchie di magistrati che manipolano a piacimento principi giuridici cardine su una materia indisponibile come la vita umana. Assistiamo a un'inaccettabile sarabanda di sentenze ambigue, nelle quali viene esaltata la libertà individuale rendendola a tal punto abnorme da giustificare capziosamente un raggelante "diritto di morire" come e quando si preferisce. Alcuni giudici amministrativi ora arrivano al punto di respingere «per difetto di giurisdizione» il ricorso contro l'atto di indirizzo ministeriale "per Eluana" snocciolando, intanto, ben tredici cartelle di discutibile esercizio retorico e ideologico. L'umanità più fragile è sotto il tiro di questi colpi di mano. Che hanno l'unico merito di chiarire una volta per tutte come il varo di una legge seria sul fine vita non possa più attendere.

di PIER LUIGI FORNARI

Il Tar del Lazio respinge dichiarandolo «inammissibile per difetto di giurisdizione» il ricorso del "Movimento difesa del cittadino" contro le disposizioni date dal ministro Maurizio Sacconi alle strutture sanitarie pubbliche e private per salvare la vita di Eluana Englaro. Ma traendo spunto da alcune incidentali affermazioni della sentenza, lunga e confusa, affermazioni non attinenti la materia amministrativa propria del Tar, i critici del ddl Calabrò sul fine vita, ora in esame alla Camera, sostengono che ai malati in stato vegetativo si può sospendere alimentazione ed idratazione. «Ancora più urgente l'approvazione della "norma Englaro" relativa all'inalienabile diritto all'alimentazione e all'idratazione per offrire una certezza normativa coerente con l'articolo 2 della Carta costituzionale», commenta, invece, il ministro Sacconi, sollecitando «il riconoscimento del valore della vita che è presente nella tradizione largamente condivisa del nostro popolo». Le disposizioni del responsabile del Welfare, in occasione della vicenda Englaro, puntavano infatti a garantire «sempre la nutrizione e l'alimentazione nei confronti delle persone in stato vegetativo».

«Presi dalle considerazioni che i magistrati fanno all'interno della sentenza molti, tra cui alcuni giornalisti, non si sono resi conto che il ricorso non è stato accolto: è stato dichiarato inammissibile», puntualizza il sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella, sottolineando che «continua la validità dell'atto di indirizzo» di Sacconi di cui il Tar riconosce l'efficacia. «Serve una norma di legge precisa e non la fantasia della giustizia amministrativa, che immaginiamo impegnata su temi più ordinari», osserva il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri. Ed il suo vice, Gaetano Quagliariello, avverte «che la volontà di una persona possa essere ricostruita ex post, su base indiziaria, magari con una

sentenza della magistratura, è un'affermazione che incarna in sé il virus del totalitarismo». Dunque «se mai vi fossero stati ancora dei dubbi sulla necessità che il Parlamento interrompa con una legge questa corrida giudiziaria», la sentenza «li spazza via definitivamente».

Ma nonostante il Tribunale abbia ritenuto «inammissibile» il suo ricorso Movimento difesa del cittadino, per bocca del presidente Antonio Longo esprime «grande soddisfazione», ritenendo che la pronuncia del Tar «costituisce un nuovo tassello», di cui auspica che il Parlamento tenga conto «ed eviti di approvare una costituzionale restrizione dell'espressione di volontà». «Con riferimento alle persone che non sono in grado di esprimere la propria volontà, come i pazienti in stato vegetativo permanente gli stessi non devono essere discriminati», aggiunge l'avvocato che ha curato il ricorso, Gianluigi Pellegrino. Ma proprio in ragione della non discriminazione la convenzione Onu sui disabili ratificata a marzo dall'Italia - che la sentenza del Tar cita - prescrive di impedire «il rifiuto discriminatorio di... prestazione... di cibo e liquidi in ragione della disabilità», quindi anche alle persone in stato vegetativo. Il Tribunale, in nome di tale principio di non discriminazione, afferma che i pazienti in stato vegetativo (definito, con un termine scientificamente superato, «permanente») «possano, nel caso in cui la loro volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure». Specifica, però, che si tratta di «cure mediche». E richiamando gli articoli 2 e 32 della Costituzione, conclude, alla fine di un lungo ragionamento, che la materia non compete al Tar ma al giudice ordinario, trattandosi di diritti soggettivi.

Ma per Vittoria Franco (Pd) la sentenza conferma «la libertà assoluta» rispetto alle terapie. «Un evidente e intollerabile tentativo da parte di alcuni giudici di interferire nel lavoro del Parlamento» osserva invece l'udc Luca Volontè.